


# Agevolazioni finanziarie per salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà

Alberto Giordano *Giordano Consulting*

 *Torna operativo dal 5 luglio 2010 il fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti Ue sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Le imprese che intendano accedere agli interventi del Fondo devono presentare la domanda presso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa*

## Ministero dello sviluppo economico

### Decreto 25 febbraio 2009

(G.U. 25 giugno 2010, n. 146)

**Oggetto:** Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti Ue sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

Le domande di cui nell'oggetto saranno esaminate da Invitalia in base all'ordine cronologico di ricevimento nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: *a)* domande provenienti dalle imprese aventi

fino a 250 dipendenti; *b)* domande provenienti da imprese che alla data di presentazione dell'istanza utilizzino cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero ne abbiano presentato richiesta da non oltre 12 mesi; *c)* domande provenienti da imprese la cui crisi o difficoltà non sia di tipo strutturale; domande provenienti da imprese il cui stato di crisi determina un rilevante impatto sociale ed economico sul territorio, desumibile dal rapporto tra il numero dei dipendenti dell'impresa richiedente ed il numero di occupati del settore di riferimento nella provincia di appartenenza rilevato dai dati periodici Istat; *e)* domande provenienti da imprese subfornitrici.

Con riferimento ai soli interventi per il salvataggio, l'aiuto deve essere limitato all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato e non può essere superiore a 5 milioni di euro per intervento. Tale importo verrà considerato in sede di eventuale concessione di aiuto alla ristrutturazione, con conseguente estensione della garanzia concessa.

Nel seguito si riportano le caratteristiche del provvedimento.

<b>Ente erogatore</b>	Ministero dello sviluppo economico
<b>Area interessata</b>	Intero territorio regionale
<b>Beneficiari</b>	imprese organizzate in forma di società di capitali che, alla data di presentazione della domanda, rispettino le seguenti condizioni: <i>a)</i> si trovino in difficoltà, ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02); <i>b)</i> siano di media o grande dimensione, ovvero abbiano almeno 50 dipendenti (calcolati secondo i criteri di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005) e realizzino un fatturato o un totale di bilancio annuo superiore ai 10 milioni di euro. Non sono ammesse agli aiuti le imprese che: <i>a)</i> operano nei settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e nel settore agricolo; <i>b)</i> hanno avviato l'attività da meno di 3 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto; <i>c)</i> fanno parte di un gruppo o siano da esso rilevate, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.
<b>Attività finanziate</b>	Gli interventi riguardano: <b>a) gli aiuti per il salvataggio dell'impresa</b> , che consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione; <b>b) gli aiuti per la ristrutturazione dell'impresa</b> , basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. <b>Aiuti per il salvataggio.</b> L'impresa deve trovarsi in grave difficoltà purché non sia stata presentata istanza giudiziale per l'accertamento dello stato d'insolvenza. Gli aiuti per il salvataggio sono concessi nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti

dall'impresa. L'importo dell'aiuto concesso deve basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite. La concessione degli aiuti è subordinata alla preventiva notifica e approvazione della Commissione europea. I soggetti beneficiari devono presentare entro quattro mesi dall'erogazione del prestito un piano di ristrutturazione, ovvero un piano di liquidazione. In mancanza di ciò, entro lo stesso termine, l'impresa deve confermare l'impegno contrattuale di restituire il prestito garantito alla scadenza.

**Aiuti per la ristrutturazione.** L'impresa non deve trovarsi in stato d'insolvenza. Gli aiuti sono concessi nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese. La concessione degli aiuti è subordinata alla preventiva notifica e approvazione della Commissione europea. Il piano di ristrutturazione deve avere una durata limitata (non superiore a trentasei mesi dalla data di approvazione dell'intervento da parte della Commissione europea), e deve permettere di ripristinare entro lo stesso termine la redditività dell'impresa nel lungo periodo, sulla base d'ipotesi realistiche circa le condizioni operative future e può riguardare le seguenti tipologie d'intervento: 1) la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie; 2) la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi; 3) la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento) e comunque dal contributo dei beneficiari alla stessa ristrutturazione. In ogni caso la ristrutturazione non può limitarsi solo a un aiuto finanziario finalizzato a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.

### Contributi previsti

Il sostegno del Fondo interviene esclusivamente sotto forma di garanzia statale - di natura solidale (ex art. 1944 c.c.) - su finanziamenti bancari contratti dall'impresa. La garanzia assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il finanziamento in termini di capitale, interessi e ogni altro costo e onere connesso con l'operazione garantita. Il tasso d'interesse gravante sui prestiti per i quali è concessa la garanzia statale deve essere almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi a imprese sane non superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico dello Stato. In alcuni casi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, l'intervento è soggetto a notifica individuale alla Commissione europea. Sia gli aiuti per il salvataggio sia gli aiuti per la ristrutturazione devono avere carattere straordinario e possono essere concessi *una tantum*, ovvero una sola volta nell'arco di 10 anni.

**Sostegno finanziario per il salvataggio.** Consiste in un sostegno finanziario reversibile della durata massima di 6 mesi, finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Non possono accedere al Fondo le imprese per le quali sia stata presentata istanza giudiziale per l'accertamento dello stato di insolvenza. L'aiuto deve essere limitato all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato. L'importo dell'aiuto concesso deve pertanto basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite, e non può superare i 5 milioni di euro per intervento. L'aiuto può essere utilizzato per i soli fabbisogni gestionali, senza pagamento di passività strutturali. La garanzia ha validità massima di 6 mesi. Entro 4 mesi dall'erogazione del prestito oggetto della garanzia statale i soggetti beneficiari dell'aiuto sono tenuti a presentare il piano di ristrutturazione o di liquidazione dell'impresa. In mancanza di tale adempimento, entro lo stesso termine l'impresa deve confermare l'impegno contrattuale a restituire il prestito garantito alla scadenza.

**Sostegno finanziario per la ristrutturazione.** Concesso a fronte della presentazione di un piano industriale - della durata massima di 36 mesi - finalizzato a ripristinare entro lo stesso termine la redditività a lungo termine dell'impresa. Non possono accedere al Fondo le imprese in stato d'insolvenza. Il piano di ristrutturazione può riguardare tre tipi d'intervento: a) la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie; b) la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi; c) la diversificazione verso nuove attività redditizie. Il piano deve essere corredato da tutte le informazioni utili, tra le quali in particolare l'analisi del mercato di riferimento dell'impresa in difficoltà e il piano di ristrutturazione dei debiti. Deve inoltre prevedere l'abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie. La ristrutturazione deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento) che preveda il contributo dei beneficiari in misura di almeno il 40% del costo totale della ristrutturazione nel caso di medie imprese e di almeno il 50% nel caso di grandi imprese.

### Procedura modulistica termini informazioni

L'impresa che intende accedere agli interventi del Fondo presenta la domanda a: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa (Invitalia) via Calabria, 46 - 00187 Roma che provvede a darne tempestivo avviso al Ministero dello sviluppo economico. Il termine per la conclusione del procedimento non può superare rispettivamente i 30 giorni, per gli aiuti al salvataggio, ed i 60 giorni, per gli aiuti alla ristrutturazione. Detti termini si intendono sospesi fino alla comunicazione della autorizzazione all'aiuto di Stato da parte della Commissione europea. Il Ministero dello sviluppo economico emana il decreto di concessione della garanzia, previa autorizzazione della Commissione europea nei casi previsti dalla delibera. Scadenza: a sportello aperto. La presentazione delle domande può avvenire fino a esaurimento delle risorse del Fondo. Le comunicazioni relative all'esaurimento delle risorse o al

rifinanziamento del Fondo saranno pubblicate sul web site del Ministero dello sviluppo economico.

Le domande pervenute sono esaminate da Invitalia in base all'ordine cronologico di ricevimento e saranno rispettati i seguenti criteri di priorità: domande provenienti dalle imprese aventi fino a 250 dipendenti; domande provenienti da imprese che alla data di presentazione dell'istanza utilizzino cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero ne abbiano presentato richiesta da non oltre 12 mesi; domande provenienti da imprese la cui crisi o difficoltà non sia di tipo strutturale; domande provenienti da imprese il cui stato di crisi determina un rilevante impatto sociale ed economico sul territorio, desumibile dal rapporto tra il numero dei dipendenti dell'impresa richiedente ed il numero di occupati del settore di riferimento nella provincia di appartenenza rilevato dai dati periodici Istat; domande provenienti da imprese subfornitrici.

**Per informazioni**

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia)

via Calabria, 46 - 00187 Roma

tel. 06.421601

e-mail: [info@invitalia.it](mailto:info@invitalia.it)

sito internet: [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)

**Estremi  
di pubblicazione  
normativa**

Fondo per il finanziamento degli interventi, per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, Criteri e modalità di funzionamento del fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti Ue sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, decreto 25 febbraio 2009 del Ministero dello sviluppo economico, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia)

Il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle Medie e Grandi imprese in difficoltà è divenuto operativo con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25.6.2010 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, emanato in attuazione della delibera Cipe n. 110 del 18 dicembre 2008.